



Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (Disciplina dei casi di rigore in caso di violenza domestica)

Modifica del 14 giugno 2024

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche
del Consiglio nazionale del 12 ottobre 2023¹;
visto il parere del Consiglio federale del 29 novembre 2023²,
decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 2005³ sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 50 cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 4

¹ Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, i coniugi e i figli hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora conformemente agli articoli 42, 43 o 44, al rilascio e alla proroga del permesso di soggiorno di breve durata conformemente all'articolo 45 in combinato disposto con l'articolo 32 capoverso 3, oppure alla concessione dell'ammissione provvisoria conformemente all'articolo 85c capoverso 1 se:

¹ FF 2023 2418

² FF 2023 2851

³ RS 142.20

² Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b il fatto che:

- a. il coniuge o un figlio è stato vittima di violenza domestica; per stabilirlo, le autorità competenti tengono conto in particolare degli indizi seguenti:
 1. il riconoscimento, da parte delle autorità competenti a tal fine, quale vittima ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 2007⁴ concernente l'aiuto alle vittime di reati,
 2. la conferma, da parte di un servizio specializzato contro la violenza domestica, di norma finanziato da fondi pubblici, della necessità di assistenza o protezione,
 3. misure di polizia o giudiziarie adottate a protezione della vittima,
 4. rapporti medici o altre perizie,
 5. rapporti di polizia e denunce penali, o
 6. condanne penali;
- b. il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi; o
- c. la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa.

⁴ I capoversi 1–3 si applicano per analogia in caso di concubinato, qualora a uno dei concubini sia stato rilasciato un permesso di dimora in ragione di un caso personale particolarmente grave ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b affinché possa rimanere presso l'altro.

Art. 126g⁵ Disposizione transitoria della modifica del 14 giugno 2024

Alle domande fondate sull'articolo 50 presentate prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 giugno 2024 si applica il nuovo diritto.

⁴ RS 312.5

⁵ L'art. 126e LStrI è già utilizzato nel quadro della modifica della LStrI contestuale al decreto federale del 25 settembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell'acquis di Schengen; FF 2020 6963; allegato, n. 1). L'art. 126f LStrI è già utilizzato nel quadro della modifica della LStrI del 17 dicembre 2021 (Limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto dell'ammissione provvisoria; FF 2021 2999; cifra I).

II

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 14 giugno 2024	Consiglio degli Stati, 14 giugno 2024
Il presidente: Eric Nussbaumer	La presidente: Eva Herzog
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz	La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

- ¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 3 ottobre 2024⁶.
- ² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

27 novembre 2024	In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi
------------------	---

